



1.1. Costituzione

La "Costituzione" è l'ordinamento fondamentale di uno Stato che è alla base di ogni altra legge

La Costituzione italiana fu redatta dall'Assemblea Costituente ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948

La Costituzione italiana è rigida nel senso che può essere modificata solo mediante uno speciale procedimento aggravato. In particolare la nostra costituzione può essere modificata solo con la approvazione di una legge di revisione costituzionale ex art. 138

In base alla Costituzione italiana, le leggi di revisione della Costituzione stessa (e le leggi costituzionali) sono adottate con due successive deliberazioni di ciascuna Camera

In base alla Costituzione italiana, se una legge costituzionale (o di revisione costituzionale) è approvata da ciascuna Camera, nella seconda votazione, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti non si dà luogo al referendum di convalida

1.2. Presidente della Repubblica

1.2.1. Elezione

Come afferma l'art 87 1° comma della Costituzione "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".

Il Presidente della Repubblica risiede al Quirinale

Può essere eletto Presidente della Repubblica, qualsiasi cittadino italiano, che abbia 50 anni d'età e che goda dei diritti civili e politici.

Alla carica istituzione di Presidente della Repubblica NON si accede per elezione diretta del popolo ma attraverso un elezioni indiretta.

Tanto è vero che la Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, indicandolo come "repubblicano", in quanto il Presidente della Repubblica viene scelto mediante elezione da parte dei rappresentanti della comunità sociale.

Secondo l'art. 83 Cost., il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranza (la Valle l'Aosta ha un solo delegato). Tale seduta è convocata dal Presidente della Camera dei Deputati

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dell'assemblea (cioè a 2/3 dei componenti di entrambi i rami del Parlamento). Tale maggioranza qualificata è richiesta per le prime tre votazioni, affinché il Presidente della Repubblica possa godere di un numero di consensi più ampio di quello normalmente prescritto per le maggioranze governative. Dopo i primi tre scrutini è, invece, sufficiente la maggioranza assoluta (metà dei componenti l'Assemblea + 1), onde evitare un ulteriore ed eccessivo prolungamento delle operazioni di voto che sminuirebbe il prestigio dell'eligendo.

1.2.2. Durata mandato

Il mandato del Presidente della Repubblica dura sette anni, al termine del quale può essere rieletto (come è avvenuto per Napolitano)

Secondo la Costituzione italiana, i poteri del presidente della Repubblica possono essere prorogati nel caso in cui per la nuova elezione si debba attendere che si riuniscano le nuove Camere

1.2.3. Giuramento

Ai sensi dell'art. 91 della costituzione, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi al parlamento in seduta comune, di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

1.2.4. Incompatibilità

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

1.2.5. Poteri

Di seguito i poteri del Presidente della Repubblica:

- può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti
- presiede il Consiglio Supremo di Difesa
- dichiara lo Stato di guerra deliberato dal Parlamento
- conferisce le onorificenze della Repubblica
- nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri
- nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Emanava i decreti legge e i decreti legislativi (deliberati dal Governo)
- Emanava i regolamenti
- Ha il comando delle forze armate
- Promulga le leggi dello Stato
- Presiede il C.S.M.
- Può nominare, nell'ambito di ogni mandato, non più di 5 senatori a vita
- Può sciogliere le Camere, o solo una di esse, sentiti i loro presidenti (si ricordi che Il Presidente della Repubblica non può esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, tranne che gli ultimi sei mesi del suo mandato coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)
- Concede la grazia
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
- Può inviare messaggi alle camere
- Ratifica i trattati internazionali a seguito dell'autorizzazione concessa con legge dalle Camere

1.2.6. Responsabilità

Il Presidente della Repubblica italiana non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione

Per questi reati può essere messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.



1.2.7. Atti

Gli atti del Presidente della Repubblica italiana per essere validi devono essere necessariamente controfirmati dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità

1.2.8. Impedimento temporaneo: supplenza

Il Presidente del Senato adempie le funzioni del Presidente della Repubblica quando questi ne è impedito

1.2.9. Impedimento permanente, morte, dimmissione

In caso di impedimento permanente o morte o dimmissione dello stesso il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della Repubblica

1.2.10. Cessazione dalla carica

Terminato il settennato il Presidente della Repubblica diventa, salvo rinuncia, senatore a vita di diritto

1.3. Parlamento

1.3.1. Funzioni

Il Parlamento è l'organo costituzionale che detiene il potere legislativo ossia il potere di deliberare le leggi. In particolare i membri delle Camere hanno l'iniziativa legislativa ossia la capacità di presentare proposte di legge redatte in articoli.

Ricordate che anche il Governo può presentare al Parlamento proposte di legge (c.d. disegni di legge) previa autorizzazione del Presidente della Repubblica.

In base alla Costituzione italiana, il voto contrario di entrambe le Camere su una proposta avanzata dal Governo NON importa l'obbligo di dimissioni

In base alla Costituzione italiana, il parlamento approva ogni anno i bilanci presentati dal Governo

1.3.2. Composizione

Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione.

In base alla Costituzione italiana, i membri del Parlamento NON sono responsabili dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

Il Parlamento è composto da due Camere: Camera dei Deputati (semplicemente Camera) e Senato della Repubblica (semplicemente Senato), i cui membri una volta eletti rimangono in carica 5 anni (ossia una legislatura).

In base alla Costituzione italiana, la durata di ciascuna Camera NON può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra

Ogni camera elegge tra i suoi membri il suo Presidente, ed adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento.

Anche se in Italia esiste il "bicameralismo perfetto", nel senso che entrambe le Camere hanno gli stessi poteri, tuttavia esistono molte differenze tra loro:

- numero di membri: la Camera è formato da 630 membri. Il Senato è formato da 315 membri più i senatori a vita, i quali a loro volta possono essere di due tipologie:
 - di nomina presidenziale: ad ogni mandato il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;



- di diritto: al termine del mandato il Presidente della Repubblica, salvo rinuncia, diviene senatore a vita.

- elettorato attivo (la capacità di potere eleggere): un cittadino può votare per la Camera quando ha compiuto 18 anni, e per il Senato quando ha compiuto 25 anni d'età;
- elettorato passivo (la capacità di poter essere eletti): un cittadino può candidarsi alla Camera (e dunque essere eletto deputato) quando ha compiuto 25 anni d'età, mentre per il Senato può candidarsi quando ha compiuto 40 anni d'età;
- sistemi elettorali: il Senato è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. La camera dei deputati è eletta suffragio universale e diretto.



1.3.3. Il diritto al voto

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il diritto al voto viene riconosciuto a tutti i cittadini italiani.

In base all'articolo 48 il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Inoltre è un dovere civico.

Secondo la Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato, tra gli altri, per i casi di indegnità morale previsti dalla legge.

1.3.4. Sedute e deliberazioni

In base alla Costituzione italiana, le sedute delle Camere sono pubbliche, ma è prevista la possibilità di adunarsi in seduta segreta

In base alla Costituzione italiana, affinché le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Camera deliberante e l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione preveda una maggioranza speciale

1.3.5. Convocazioni

Secondo la Costituzione, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre le Camere si riuniscono di diritto

Ciascuna Camera del Parlamento italiano può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi membri

1.3.6. Parlamentari

In base alla Costituzione italiana, i membri delle Camere del Parlamento italiano hanno iniziativa legislativa

In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato previa autorizzazione della Camera d'appartenenza, salvo che sia colto nell'atto di commettere un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di sentenza irrevoca

1.3.7. Commissione d'inchiesta

In base alla Costituzione italiana, ciascuna Camera può creare commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse

1.3.8. Commissioni parlamentari

In base alla Costituzione italiana, le Camere possono deferire ad altri l'approvazione dei disegni di legge alle commissioni parlamentari

1.3.9. Leggi ordinarie

In Italia, è presupposto indispensabile perché una legge possa essere promulgata che il testo sia stato integralmente approvato da entrambe le Camere

In base alla Costituzione italiana, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica

In base alla Costituzione italiana leggi devono essere promulgate di regola entro un mese dalla loro approvazione

In base al dettato della Costituzione italiana, le leggi entrano in vigore decorso un termine di quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso

1.3.10. Referendum

Secondo la Costituzione italiana, il referendum è ammissibile per l'abrogazione totale o parziale di atti aventi valore di legge

Al referendum popolare abrogativo hanno diritto a partecipare tutti i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati

In base alla Costituzione italiana, nel caso in cui a promuovere un referendum siano gli elettori, essi devono essere almeno 500.000

Il referendum popolare non è ammesso:

- per le leggi di bilancio
- per le leggi tributarie
- per le leggi di amnistia e di indulto

In base alla Costituzione italiana, in caso di referendum, una proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

1.3.11. Amnistia e Indulto

In base al dettato costituzionale, in Italia l'indulto è concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

In Italia, l'amnistia è concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

1.4. Governo

1.4.1. Giuramento

Prima di assumere le funzioni, il governo italiano presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

1.4.2. Presidente del Consiglio

In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dei ministri, è il Capo del Governo. Egli:

- dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile
- garantisce il mantenimento dell'unità di indirizzo amministrativo del Governo
- coordinare e promuove l'attività dei Ministri

A norma della Costituzione italiana, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere regolato dalla legge



In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge costituzionale

1.4.3. Consigli dei Ministri

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale

1.4.4. Ministri

I ministri, prima di assumere le proprie funzioni, devono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

Il "Guardasigilli" è il Ministro della Giustizia

In base alla Costituzione italiana, i ministri, cessati dalla carica, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono sottoposto alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera, secondo le norme stabilite con legge costituzionale

In base alla Costituzione italiana, il numero dei ministeri è determinato dalla legge

1.4.5. Decreti legge e decreti legislativi

Un decreto legge è un provvedimento provvisorio del governo con forza di legge

Quando il Governo adotta un provvedimento provvisorio avente forza di legge, per casi straordinari di necessità e urgenza, questo deve essere presentato per la conversione alle Camere il giorno stesso

Un decreto legislativo è un decreto emanato dal Governo, su legge di delega del Parlamento, avente valore di legge

1.4.6. Atti

1.4.6.1. Responsabilità

A norma della Costituzione italiana, la responsabilità per gli atti del Consiglio dei ministri è dei ministri collegialmente

1.4.6.2. Decreti legge e decreti legislativi

I decreti legislativi e i decreti-legge emanati dal Governo sono equiparati alle leggi ordinarie (ovviamente la batteria contiene un errore in quanto i decreti legislativi e i decreti legge vengono "deliberati" dal Governo ed "emanti" dal Presidente della Repubblica)

Il decreto legge entro immediatamente dopo la pubblicazione e deve essere convertiti in legge entro 60 giorni

1.4.7. Fiducia

La forma di governo esistente in Italia, è la Repubblica Parlamentare, pertanto il Governo per poter operare deve avere la fiducia di entrambe le Camere.

In base alla Costituzione italiana, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia entro dieci giorni dalla sua formazione

Il Governo ha l'obbligo di dimettersi a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento di una formale mozione di sfiducia, che può provenire anche da una sola delle Camere.

Secondo la Costituzione italiana, per presentare una mozione di sfiducia verso il Governo occorre la sottoscrizione da parte di almeno un decimo dei componenti di una Camera

Il Governo inoltre è obbligato a dimettersi se il Parlamento non approva un disegno di legge sui cui era stata apposta la questione dei fiducia



La questione di fiducia è la dichiarazione con la quale il Governo avverte le Camere che, in caso di esito del voto contrario a quello da esso voluto, si dimetterà e aprirà la crisi.

Fino a quando non viene sostituito, il Governo dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

1.5. Organi ausiliari del Governo.

1.5.1. CNEL

Il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) è un organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie previste dalla legge

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, tenendo conto della loro importanza numerica e qualitativa

Esso ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione in materia economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti

1.5.2. Corte dei Conti

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti è un organo ausiliario dello Stato

Essa è indipendente dal Governo

La Corte dei conti:

- esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
- esercita il controllo successivo di legittimità sulla gestione del bilancio dello Stato, riferendo il risultato alle Camere
- ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

In base alla Costituzione italiana, se la Corte dei conti rileva un'illegittimità in un atto del Governo, è tenuta a riferire alle Camere

1.5.3. Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è un organo ausiliario, di consulenza giuridico- amministrativa delle Camere e del Governo e di tutela della giustizia nell'amministrazione (in tal è un organo di giustizia amministrativa)

Il Consiglio di Stato NON

- giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
- ha l'iniziativa legislativa

1.6. Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha la sede nella città di Roma

1.6.1. Composizione e nomina

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici membri

I giudici della Corte Costituzionale vengono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme Magistrature ordinaria e amministrative.

Il Presidente della Corte Costituzionale, è eletto tra i membri della Corte stessa, dura in carica un triennio



1.6.2. Incompatibilità

Stabilisce l'art. 135 della Costituzione, che l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile, tra l'altro, con la carica di consigliere regionale

1.6.3. Competenze

La Corte costituzionale:

- giudica, tra l'altro, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
- controlla la rispondenza delle leggi ai principi stabiliti dalla Costituzione, controlla in altri termini la legittimità costituzionali delle leggi. In Italia, sono oggetto di giudizio di costituzionalità le leggi e tutti gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
- giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni
- giudica sui conflitti tra i diversi poteri dello Stato

Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

1.7. Magistratura

Secondo la Costituzione italiana, la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

In base alla Costituzione italiana, le norme dell'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge dello Stato

Secondo la Costituzione italiana, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura

In base alla Costituzione italiana, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano al ministro della Giustizia

In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti alla legge

In base alla Costituzione italiana, possono essere non possono mai essere istituiti giudici speciali

Fa parte di diritto del Consiglio superiore della Magistratura: il Presidente della Repubblica e il Procuratore Generale della Corte di cassazione

I componenti elettivi del Consiglio superiore della Magistratura sono eletti in parte dai magistrati ordinari e in parte dal Parlamento in seduta comune

In base alla Costituzione italiana, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

In Italia, il pubblico ministero è un magistrato

L'azione penale, in Italia, è sempre obbligatoria per il pubblico ministero

I magistrati sono inamovibili

In base alla Costituzione italiana, i giudici possono essere dispensati dal servizio solo con una decisione del Consiglio superiore della Magistratura

I magistrati ordinari, vengono nominati di regola per concorso

In base alla Costituzione italiana, i magistrati, finché sono in carica, NON possono far parte del Parlamento



In base alla Costituzione italiana, i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni

In base alla Costituzione italiana, i provvedimenti giurisdizionali devono essere sempre motivati

In base alla Costituzione italiana, i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate

Il Tribunale Amministrativo Regionale NON è un tribunale speciale

Secondo la Costituzione italiana, il popolo può partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, nei modi stabiliti dalla legge

In base alla Costituzione italiana, la polizia giudiziaria è direttamente a disposizione dell'autorità giudiziaria

1.8. Principi

Negli articoli 1 - 12 della Costituzione vengono affermati i Principi fondamentali?

1.8.1. Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

1.8.2. Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

1.8.3. Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

1.8.4. Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

1.8.5. Articolo 9

La Repubblica

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

1.8.6. Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

1.8.7. Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.



I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

1.8.8. Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

1.8.9. Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

1.8.10. Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

1.8.11. Articolo 13

Secondo l'art 13 della Costituzione, la libertà personale può essere limitata, nei soli casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria

1.8.12. Articolo 17

In base all'art. 17 della Costituzione, i cittadini per riunirsi devono dare preavviso all'autorità se le riunioni sono svolte in luogo pubblico

1.8.13. Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

1.8.14. Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

1.8.15. Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.



La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

1.8.16. Articolo 37

Secondo l'art. 7 della Costituzione, i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi

1.8.17. Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

1.8.18. Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

1.8.19. Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

1.8.20. Articolo 54

Il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, sancito dall'art. 54 della Costituzione riguarda tutti i cittadini italiani

1.9. Enti locali

1.9.1. Regioni

La Costituzione italiana prevede cinque Regione a statuto speciale e quindici Regioni a statuto ordinario.

Sono organi della Regione; il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni

Il Presidente della Giunta regionale:

- rappresenta la Regione
- emana i regolamenti regionali

La Regione può emanare leggi (c.d. leggi regionali), la funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.



Nelle regioni a statuto ordinario, il sistema d'elezione dei consiglieri regionali è stabilito con legge della Repubblica

Il Presidente del Consiglio regionale è scelto dai consiglieri regionali tra i suoi componenti

Un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono avanzare richiesta per sottoporre uno statuto regionale a referendum popolare

1.9.2. Province

La Costituzione definisce le Province come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La Costituzione definisce le Regioni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

1.9.3. Comuni

La Costituzione definisce i Comuni italiani come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

1.10. Varie

Alla Corte di giustizia europea spetta il compito di dirimere le controversie connesse all'applicazione del diritto comunitario

L'acronimo FMI indica il Fondo Monetario Internazionale

Il settore terziario comprende i servizi

La capacità giuridica comporta titolarità di diritto e doveri e si acquista dalla nascita

No sono diritti:

1. diritto allo sport
2. diritto di fumare
3. diritto di mendicare
4. diritto alla violenza



